



# Banca Popolare di Sondrio

## Foglio Informativo

### Anticipo documenti

Pagina 1 di 3

Edizione R1: 27/02/2023

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni, fondata nel 1871  
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale e partita IVA: 00053810149  
Capitale sociale euro 1.360.157.331 - Riserve euro 1.385.452.113 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2023)  
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: <http://www.popso.it> - E-mail: [info@popso.it](mailto:info@popso.it)  
Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149  
Iscritta all'Albo della Banche al n. 842 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

#### OFFERTA "FUORI SEDE"

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

#### CHE COS'E' L'ANTICIPO DOCUMENTI

Il servizio di Anticipo documenti consente al cliente di richiedere alla banca la concessione di un fido calcolato in percentuale sull'ammontare dei documenti commerciali presentati. Il richiedente deve essere un soggetto "non consumatore", cliente della banca, al quale viene concessa specifica linea di credito, denominata "Castelletto Anticipo Documenti", che rappresenta l'importo massimo anticipabile, per singola posizione NDG, e deve disporre di un conto corrente ordinario ove rilevare le operazioni riferite al servizio.

L'ammontare della somma anticipata viene determinata in percentuale (Percentuale Anticipo Concedibile) sull'ammontare dei documenti presentati. Nel caso in cui i documenti commerciali da anticipare si riferissero a fatture commerciali, cartacee o elettroniche, la percentuale viene calcolata sull'importo dei documenti al lordo di IVA, ovvero sull'importo privo di IVA nel caso in cui il destinatario della fattura si riferisse ad un Ente Pubblico (PA) aderente allo "Split Payment".

A fronte di ogni presentazione, il servizio concede al cliente un fido sul conto corrente ordinario, di importo pari alla percentuale anticipata, da utilizzare al tasso concordato in base alle effettive necessità.

Nel caso in cui il cliente avesse richiesto il servizio di Anticipo documenti su apposito conto "tecnico", conto anticipi, la quota anticipata viene accreditata sul conto corrente ordinario, mentre un addebito di pari importo viene rilevato sul conto anticipi, dove, viene generato il fido.

Ad ogni documento presentato viene assegnata una "data di radiazione" calcolata aggiungendo alla data di scadenza i "giorni di estinzione anticipo", preventivamente concordati tra il cliente e la banca. In "data radiazione" la quota parte di importo anticipata per il singolo documento viene decurtata dall'ammontare dei fidi concessi con contestuale rilevazione di giroconto, tra conto ordinario ed il conto "tecnico", qualora si trattasse di un servizio richiesto su conto anticipi.

Le commissioni e le spettanze previste a favore della banca vengono sempre rilevate sul conto ordinario del cliente collegato al rapporto.

La durata massima del fido accordato è da intendersi quindi la "data radiazione" dei singoli documenti a meno che, trattandosi di documenti riferiti a fatture commerciali, la banca rilevi il pagamento delle stesse ovvero riceva dal cliente indicazioni di avvenuto pagamento.

Il vantaggio dell'utilizzo della linea di credito per anticipo documenti consiste nel fatto che il cliente riesce a monetizzare crediti a fronte dei quali non può emettere ricevute o tratte, ad un tasso molto simile a quello per anticipo su portafoglio 'salvo buon fine'.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il cliente, nel caso di mancato pagamento del debitore, può trovarsi nella situazione di dover restituire alla banca le somme anticipate a fronte della presentazione di documenti non andati a buon fine;
- i tassi che regolano la liquidazione degli anticipi possono variare in funzione dell'andamento del mercato.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

##### Ipotesi

Affidamento di 1.500 euro.

Ai fini del calcolo del TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale, si considera una presentazione avente durata trimestrale riferita a una singola fattura d'importo pari all'intero ammontare del Castelletto, liquidata alla naturale scadenza della stessa.

Nel TAEG sono compresi i costi di gestione della presentazione, il costo dell'operazione per utilizzo dell'anticipazione – si considera il costo di un bonifico SEPA eseguito allo sportello verso altra banca – e le spese di produzione e invio delle relative comunicazioni al Cliente.

Il valore massimo del tasso applicato non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

|                                                    |        |               |
|----------------------------------------------------|--------|---------------|
| Accordato                                          |        | 1.500,00 euro |
| Tasso debitore nominale annuo                      | 9,50 % | 35,63 euro    |
| Corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA) | 0,50 % | 7,50 euro     |
| Altre spese                                        |        | 14,65 euro    |
| TAEG                                               |        | 16,676%       |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.popso.it](http://www.popso.it)).

#### TASSO E ONERI CORRELATI

| Tasso applicato                                     | <p>Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario Civile con divisore 365.</p> <p><u>Tasso fisso</u><br/>- non superiore al 9,50%</p> <p><u>Tasso variabile</u><br/>- il tasso nominale annuo è quello risultante dall'applicazione del parametro di indicizzazione sotto riportato, aumentato di uno spread.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Parametri di indicizzazione                         | <p>- (1A) Tasso BCE (Tasso di interesse della Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principale - ORP)</p> <p>- (2A) Media Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato in tale mese</p> <p>- (2B) Media Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo</p> <p>- (2C) Media Euribor 1 mese, divisore 360, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo</p> <p>- (2D) Media Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato in tale mese</p> <p>- (2E) Media Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo</p> <p>- (2F) Media Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine trimestre e applicato nell'intero trimestre successivo</p> <p>- (2G) Media Euribor 3 mesi, divisore 360, rilevato a fine trimestre e applicato nell'intero trimestre successivo</p> <p>- (2H) Media Euribor 3 mesi, divisore 360, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo</p> <p>- (2I) Media Euribor 6 mesi, divisore 360, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo</p> <p>- (2L) Media Euribor 6 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo</p> <p>- (3A) Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo</p> <p>- (3B) Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato il primo giorno del trimestre e applicato per l'intero trimestre</p> <p>- (3C) Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo</p> <p>- (3D) Euribor 3 mesi, divisore 360, rilevato il primo giorno del trimestre e applicato per l'intero trimestre</p> <p>- (4A) Media della quotazione media mensile dell'"Euribor - Euro Interbank Offered Rate" a tre mesi, così come determinato dal decreto del Ministero del Tesoro del 23-12-98, pubblicata su "Il Sole 24 Ore", rilevata e applicata con decorrenza secondo la seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data di rilevazione e decorrenza</th><th>Rilevazione Media Euribor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dal 01 gennaio al 31 marzo</td><td>dicembre dell'anno precedente, gennaio, febbraio dello stesso anno</td></tr> <tr> <td>Dal 01 aprile al 30 giugno</td><td>marzo, aprile, maggio dello stesso anno</td></tr> <tr> <td>Dal 01 luglio al 30 settembre</td><td>giugno, luglio, agosto dello stesso anno</td></tr> <tr> <td>Dal 01 ottobre al 31 dicembre</td><td>settembre, ottobre, novembre dello stesso anno</td></tr> </tbody> </table> | Data di rilevazione e decorrenza | Rilevazione Media Euribor | Dal 01 gennaio al 31 marzo | dicembre dell'anno precedente, gennaio, febbraio dello stesso anno | Dal 01 aprile al 30 giugno | marzo, aprile, maggio dello stesso anno | Dal 01 luglio al 30 settembre | giugno, luglio, agosto dello stesso anno | Dal 01 ottobre al 31 dicembre | settembre, ottobre, novembre dello stesso anno |
| Data di rilevazione e decorrenza                    | Rilevazione Media Euribor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Dal 01 gennaio al 31 marzo                          | dicembre dell'anno precedente, gennaio, febbraio dello stesso anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Dal 01 aprile al 30 giugno                          | marzo, aprile, maggio dello stesso anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Dal 01 luglio al 30 settembre                       | giugno, luglio, agosto dello stesso anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Dal 01 ottobre al 31 dicembre                       | settembre, ottobre, novembre dello stesso anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Spread                                              | Massimo 9,50 punti percentuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| CFA - Corrispettivo trimestrale sul Fido Accordato* | 0,50% (2,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| (*) Tra parentesi è indicata la percentuale annua   | Periodicità di applicazione trimestrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |

**CONDIZIONI OPERATIVE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Percentuale anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | minimo 70%           |
| Giorni di estinzione dell'anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 giorni lavorativi |
| Il cliente ha la facoltà di attivare il servizio stampa lettera notifica al debitore. Il servizio consente, previa attivazione una tantum, di inviare al debitore una comunicazione nella quale gli vengono comunicati le coordinate bancarie e il mandato della Banca all'incasso. La produzione delle comunicazioni dev'essere comunque confermata dal cliente all'atto di ogni presentazione di documenti per l'anticipo. |                      |

**COMMISSIONI E SPESE VARIE**

|                                                                                             |                                     |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|
| Commissioni anticipo su documenti cartacei                                                  | Commissione di presentazione (*)    | euro | 5,50  |
|                                                                                             | Commissione unitaria per documento  | euro | 3,00  |
|                                                                                             | Commissione stampa lettera notifica | euro | 5,00  |
|                                                                                             | Commissione di pagato               | euro | 3,00  |
|                                                                                             | Commissione di storno               | euro | 3,00  |
|                                                                                             | Commissione di proroga              | euro | 10,00 |
|                                                                                             | Commissione di intervento           | euro | 5,00  |
| (*) La commissione viene applicata solo per presentazioni senza anticipo in conto corrente. |                                     |      |       |
| Commissioni anticipo su documenti elettronici                                               | Commissione di presentazione (*)    | euro | 5,50  |
|                                                                                             | Commissione unitaria per documento  | euro | 3,00  |
|                                                                                             | Commissione stampa lettera notifica | euro | 5,00  |
|                                                                                             | Commissione di pagato               | euro | 3,00  |
|                                                                                             | Commissione di storno               | euro | 3,00  |
|                                                                                             | Commissione di proroga              | Euro | 10,00 |
|                                                                                             | Commissione di intervento           | euro | 5,00  |
| (*) La commissione viene applicata solo per presentazioni senza anticipo in conto corrente. |                                     |      |       |

Spese per produzione e invio/consegna comunicazioni  
(estratti conto, lettere contabili, documenti di sintesi periodici, ecc.)

(\*\*) su supporto cartaceo (ritiro presso la filiale): euro 1,15  
 (\*\*) su supporto cartaceo (tramite posta ordinaria): euro 1,15  
 (\*\*\*) su supporto elettronico (formato pdf): euro 0,00

(\*\*) Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative.

(\*\*\*) Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso **SCRIGNO Internet Banking**, servizio gratuito che richiede la sottoscrizione di un separato contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la "Corrispondenza on line" per eliminare le comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche. Vengono addebitate in conto le comunicazioni indirizzate al Cliente e/o ai terzi collegati ai rapporti in essere con la Banca (es. delegati, procuratori, garanti).

È pure previsto l'addebito degli ulteriori costi rivenienti dall'eventuale spedizione a mezzo raccomandata cartacea o elettronica, con o senza avviso di ricevimento, che può essere effettuata dalla Banca, in via ordinaria o straordinaria, per una o più tipologie di comunicazioni, qualora ciò sia previsto dal contratto o sia prescritto o correlato a norme di legge o regolamentari, oppure a seguito di richiesta del Cliente accettata dalla Banca, o comunque nell'interesse dello stesso. Il medesimo regime di recupero costi si applica anche qualora si faccia ricorso ad altre, e/o più onerose, modalità di spedizione (es. tramite corriere).

**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto di Anticipo documenti in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione alla Banca per iscritto. La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto di Anticipo documenti con un preavviso minimo di due mesi. Se il Cliente non è una microimpresa la banca può esercitare il recesso con un preavviso minimo di un mese. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al cliente con il preavviso di almeno un giorno.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Il rapporto si estingue previo pagamento di tutto quanto dovuto reciprocamente.

**Reclami**

I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Consulenza legale e normative - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo segreteria.reclami@popso.it - reclami@pec.popso.it. L'Ufficio Consulenza legale e normative ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).
- IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.

**LEGENDA**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Castelletto Anticipo Documenti</b>         | Rappresenta la linea di credito rotativa concessa al cliente, unica e comune fra tutti i rapporti di anticipo documenti in essere, a valore della quale è possibile effettuare anticipazioni. La correlata concessione, e l'importo, precede la sottoscrizione del contratto di Anticipo documenti e implica una valutazione del merito creditizio a insindacabile giudizio della Banca.                                                                                                                                                                                           |
| <b>CFA - Corrispettivo sul Fido Accordato</b> | Corrispettivo onnicomprensivo trimestrale sull'importo della linea di credito, indipendente dall'effettivo utilizzo. Viene calcolato in percentuale sull'importo dell'affidamento e in base alla durata in giorni dell'affidamento nel trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Commissione di intervento</b>              | Commissione per ogni intervento di variazione o modifica della quota anticipata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Commissione di pagato</b>                  | Commissione unitaria per ogni documento dichiarato pagato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Commissione di presentazione</b>           | Commissione unitaria per ciascuna "distinta di presentazione" (riepilogo documenti per i quali viene richiesto l'anticipo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Commissione di proroga</b>                 | Commissione per ogni intervento di proroga della scadenza dei documenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Commissione di storno</b>                  | Commissione unitaria per documento addebitata a seguito dell'estinzione automatica/manuale dell'anticipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Commissione stampa lettera notifica</b>    | Commissione per produzione lettera di notifica al debitore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Commissione unitaria per documento</b>     | Commissione unitaria per ogni documento acquisito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conto Anticipo documenti</b>               | E' un conto corrente utilizzato, su richiesta del cliente, in appoggio al conto corrente ordinario per la gestione dell'anticipo su documenti. Viene movimentato attraverso giroconto automatico con il conto ordinario, in addebito al momento dell'anticipazione dei documenti, e in accredito al momento del loro pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Data di radiazione</b>                     | Data in cui l'anticipo viene "estinto".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fido per Anticipo documenti</b>            | Disponibilità in conto corrente concessa al cliente in presenza di crediti generati da documenti non ancora scaduti, pari ad una percentuale preventivamente concordata dell'importo dei documenti stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Giorni di estinzione dell'anticipo</b>     | Numero di giorni successivi alla scadenza del documento, trascorsi i quali l'anticipo relativo viene estinto in automatico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Microimpresa</b>                           | L'impresa che al momento della conclusione del contratto possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ovvero i requisiti individuati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 84, lett. b), della direttiva 2007/64/CE.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Percentuale di anticipo</b>                | Percentuale, calcolata sull'importo facciale dei documenti presentati, per determinare l'ammontare della somma da anticipare. Nel caso in cui il debitore aderisca a "Split Payment" l'importo facciale si intende l'importo al netto dell'IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Split Payment</b>                          | E' il meccanismo previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 della scissione dei pagamenti che si applica dal 1.1.2015 alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette a IVA effettuate nei confronti delle PA sulle quali grava l'onere del versamento dell'imposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tasso applicato</b>                        | Tasso d'interesse applicato all'ammontare dell'apertura di credito corrispondente all'operazione di anticipazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>   | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla Legge Usura. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 Legge n. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.<br>Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) può essere consultato in filiale e sul sito internet ( <a href="http://www.popso.it">www.popso.it</a> ). |